

PIETRO RESCIGNO

## I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E LA LORO RILEVANZA COSTITUZIONALE (A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO)

A due recenti libri sul danno aquiliano, commentati sul primo numero di questa *Rivista*, se ne aggiunge ora un altro dovuto a Vincenzo Zeno-Zencovich, ove si svolge uno dei capitoli più tormentati ed attuali della responsabilità da delitto, per lesione di interessi che vengono emergendo con urgenza e, diffusamente, dopo che a lungo erano rimasti « sommersi » e trascurati, o tenuti ai margini del discorso.

Alla riflessione sulle « clausole generali » conviene accostare i passaggi sull'atipicità delle fattispecie civilistiche e sui parametri di valutazione dei concetti dell'onore e della reputazione, *standards* necessari anche per chi, giustamente, non sia incline a costringerli in moduli di sensibilità e reazione costruiti secondo « medie » statisticamente fondate.

Come in uno studio coevo sulla tutela dei singoli nei gruppi (Diana VINCENZI AMATO, *Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata*, Napoli, Jovene, 1984, apparso nella stessa « Biblioteca di diritto privato » che ospita il libro su onore e reputazione), anche da Z. percorsa, con minuziosa analisi casistica e pensosa attitudine critica, una vastissima giurisprudenza elaborata negli Stati Uniti, dalla Corte Suprema e da quelle statuali, in un conflitto di opinioni e tendenze che registra sempre più larghi cedimenti delle ragioni individuali, sacrificate dai giudici alla prepotente industria dell'informazione e dei mass media, talora con l'ipocrisia o l'ingenuità che accompagnano i discorsi sui servizi di pubblico interesse e ne sanciscono i privilegi.

Non si attenua l'apprezzamento dell'opera, che ha tratti assai originali pur nel rispetto della continuità del discorso, se le posizioni che l'a. assume su argomenti di fondo, sensibilmente e qualche volta

\* Lo scritto riprende, con adattamenti, le pagine introduttive al volume di V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, Jovene 1985. È sembrata opportuna la riproduzione su questa *Rivista*, e non solo in ragione del tema trattato. La lettura del libro mi ha stimo-

lato a ribadire e precisare taluni profili teorici dei diritti della personalità, che non in tutto coincidono e in qualche punto divergono dall'orientamento seguito nel volume di Z., in particolare con riferimento alla pluralità dei diritti della personalità e alla rilevanza costituzionale.

in radice, si allontanano da impressioni avute o da idee suggerite dall'autore delle presenti pagine. Le opportunità d'incontro col tema, per chi scrive, hanno avuto del resto, in un troppo lungo arco di anni, indole frammentaria, contingente, disorganica: opinioni, dunque, suscettibili ed anzi pronte ad essere rimate attraverso un controllo delle premesse e l'aggiornato esame dei dati. La gravità delle questioni, l'impegno severo della ricerca, la serietà delle risposte fornite con misura e cautela, e spesso formulate con tono problematico ed aperto, trasmettono dalle pagine di Z. un invito che diviene ancora più stimolante grazie al modo piano e garbato di introdurre e svolgere temi che pure sono avvertiti e contemplati col coinvolgimento della passione civile, ancor più ammirevole quando è dichiarata o con discrezione traspare, perché sempre riesce a conciliarsi col distaccato equilibrio ed il rigore tecnico dell'argomentare.

Il sommario dei punti di dissenso evoca problemi che appaiono fondamentali nella « sistemazione » dei diritti della personalità e nella ricerca dei mezzi di tutela preventiva e riparatoria, e tuttavia non conduce a rifiutare quadro e risultati di una ricerca davvero attenta e sempre fruttuosa, come è quella consegnata al libro. Soprattutto — e su questa linea, di storia delle idee e degli istituti, l'incontro con l'a. è di costante interesse, per le cose che si comprendono, le curiosità suscitate, i convincenti confronti, i dubbi che ne risultano attenuati o dissolti — non si profilano riserve sulla ricostruzione, controllata e persuasiva, di specifiche tutele civilistiche dell'onore e della reputazione che valgano ad affrancarne la protezione della tenace subordinazione o « ancillarità » all'area penalistica, ed allo stesso tempo consentano di tracciarne un ambito peculiare nel territorio antico ma instabile nella responsabilità per illecito civile.

A voler descrivere, per rapidi accenni, il proprio « itinerario » (ma la parola, si è detto, è eccessiva se vuol fermare episodiche incursioni) nei punti attraversati dalla vasta e approfondita indagine di Z., l'autore di questa pagina dovrebbe almeno riprendere, da scritti di tempi remoti o vicini, le perplessità manifestate per una « lettura » della formula costituzionale dei « diritti inviolabili » dell'individuo come categoria « aperta », destinata a riempirsi in virtù di fonti normative estranee alla Carta e storicamente mutevoli; i dubbi sulla convenienza di costruire, al di sopra o accanto al catalogo di specifici « diritti della personalità », fondati su basi positive od elaborati da dottrina e pratica con gli abituali strumenti d'interpretazione od integrativi del sistema, un « generale » diritto della personalità; le riserve su un intervento legislativo che riscriva la norma del codice civile sull'eccezionale risarcibilità del danno non patrimoniale, o meglio che provveda ad abrogarla per dire quindi esplicitamente, nella « clausola generale » dell'art. 2043, che danno ingiusto risarcibile è così il pregiudizio patrimoniale come quello non patrimoniale; infine, la contestata opportunità politica — di politica del diritto, si intende — di incoraggiare od accrescere un sistema sanzionatorio dell'illecito civile che riscopre, accanto alla riparazione delle lesioni sofferte e dei guadagni

mancati intesa a ristabilire la turbata situazione dei beni, pene private in funzione deterrente o, dichiaratamente, di pura soddisfazione psicologica e morale della vittima.

Il lettore conosce l'importanza di questi passaggi nodali, per chi voglia avviare un discorso sulla persona, le garanzie apprestate dall'ordinamento alle prerogative e libertà individuali, la funzione ed i limiti delle misure reattive a comportamenti lesivi di interessi protetti; e sa come sia arduo tracciare criteri che muovano dal proposito di individuare — per confrontarne la dignità e l'ampiezza, e per valutarne possibili compressioni e sacrifici — le sfere di libera esplicazione a ciascuno riservate e delle attività intellettuali e materiali che legittimamente vi si possano compiere. La connessione con quei « momenti » della riflessione teorica non può negarsi, e tuttavia le differenti prese di posizione non toccano, a guardar bene, la sostanza e (almeno in larga misura) le conclusioni raggiunte dal libro di Z. se la monografia, conviene ripeterlo, si apprezza prevalentemente in chiave storico-comparativa e come concreta proposta di una nuova « lettura » del sistema civilistico di tutela della persona sotto il particolare aspetto dell'onore, in cui si racchiude un soggettivo sentimento di benessere psichico, e della reputazione che riflette invece, dei modi d'essere e presentarsi di ognuno, una dimensione « comunitaria » e perciò sociale (dove la parola « comunità » apprende e ferma la considerazione di ambienti e gruppi particolari e ristretti, evitando l'elusive ed inafferrabile giudizio di una inesistente, generale società, omogenea e capace di uniformi risposte).

La convinzione che la norma sui « diritti inviolabili » — parola, quest'ultima, che finì per essere preferita a termini come « fondamentali », « naturali », « inalienabili », « sacri », proposti nella fase di redazione del testo costituzionale — non possa esaurirsi in un catalogo chiuso, senza farne con ciò un « pleonastico preambolo » o una « norma meramente declamatoria », svilita o condannata ad « un pratico svuotamento », è espressa nel libro in un contesto che supera l'angolazione del tema prescelto. È ricostruita da Z. la breve ed intensa stagione dell'assemblea costituente, vissuta in un esaltante clima di memorie ed attese: le reminiscenze più frequenti erano di fonte cattolica e raccoglievano le suggestive voci del personalismo comunitario (ma l'assimilazione era stata troppo rapida e perciò l'eco espresso si convertiva in mera esercitazione scolastica), ma assieme vi confluivano motivi dispersi, dalla concezione mazziniana dei doveri alle inquietudini non sopite del tempo di Weimar.

L'attitudine a vedere nell'art. 2 la traduzione — in termini che valevano a prefigurarla più che a rispecchiarla — dell'istanza pluralista (ed anche stavolta ricordi ed aspettative si delineavano nell'assemblea con riconoscibili contorni, o si confondevano in vaghe zone d'ombra) già svaluta, in verità, l'insistenza sui « diritti fondamentali » dell'individuo. L'autore di queste pagine deve confessare di aver sempre attribuito alla norma una chiave di lettura pressoché esclusiva in tal senso, ed anzi preoccupata che il tema dei « diritti fonda-

mentali » divenga dominante anche nel guardare al rapporto tra individuo e gruppi sociali, un pretesto per escogitare rigorose, dettagliate garanzie dei singoli e pericolose forme di controllo esterno, burocratico-amministrativo, sulle particolari comunità. Certamente utili e pienamente giustificate, a compensare la denunciata unilateralità, sono le letture che riprendono oggi la meditazione sui *Grundrechte*, e che allo svolgimento della personalità vedono preordinati spazi e strumenti che non si esauriscono nello spirito associativo.

Rimane tuttavia il dubbio che sia necessaria l'idea del catalogo « aperto », mentre sono da condividere le motivazioni tecnico-formali che possono sorreggere la legittimità della tesi, sul piano dei mezzi integrativi e del carattere anche estraneo delle fonti, del compito del legislatore ordinario e dell'esatto significato del procedimento di revisione costituzionale. Il dubbio non scaturisce dal timore di un sistema oscillante e privo di certezze: dichiarazioni, trattati, convenzioni internazionali sono rassicuranti punti di riferimento, al di là dell'enfasi che spesso in quei documenti assume l'eredità giusnaturalista adattata in vesti « secolarizzate » e moderne.

La ragione che induce V.Z. a larga fiducia e profonda adesione, sentimenti che non vengono turbati dalla puntuale ricostruzione del destino toccato al nono Emendamento americano nell'esperienza giudiziale e nelle concrete rivendicazioni, si lega strettamente al programma di rafforzare per quella via la tutela civilistica di onore e reputazione. La spiegazione dello sminuito valore dell'uno e dell'altra, nella nostra cultura come nell'ambiente statunitense, è persuasiva quando sottolinea il superamento di « nuclei chiusi, stabili e gerarchizzati » e lo « scarso allarme sociale » determinato da lesioni generalmente extra-economiche; del pari va assecondato l'impegno dello scrittore ad allargare il campo della protezione civilistica, « per aree concentriche » che all'interno di molteplici illeciti atipici d'indole privatistica individuano circoscritte e tipiche fattispecie penalistiche. Ma forse non è indispensabile, a supporto della dichiarata finalità, muovere da una norma costituzionale, l'art. 2, e piegarla ad una disponibilità di contenuti che si rinnovano e si adeguano ai tempi.

Verosimilmente è influenzata, una siffatta veduta, dalla discutibile tesi della *Drittwirkung* dei diritti fondamentali, sforzata sino a pensare che la rilevanza di determinati valori e interessi possa assicurarsi nei rapporti interprivati solo quando se ne riconosca un « rango » costituzionale. Ora, che la lesione di prerogative dotate di dignità costituzionale dia luogo anche alla tutela civile aquiliana, sempre che ricorran i presupposti della responsabilità da delitto, è incontestabile; ma alla tutela civile, è agevole ammettere, può essere sufficiente la rilevanza dell'interesse alla stregua dei comuni principi dettati per le relazioni interpersonali ed in modo ancora più evidente se una norma costituzionale abbia a considerare l'interesse come « limite » di libertà garantite (una circostanza, quest'ultima, che non si risolve, sul ter-

reno del diritto privato, in una graduatoria o gerarchia, e nemmeno nella inversione di iniziative ed oneri processuali).

In breve, la lettura restrittiva dell'art. 2 con riguardo ai diritti inviolabili della persona rimane fedele all'idea che il « catalogo » concluso od aperto che sia (poiché non è quello della clausura o della flessibilità il punto decisivo del contendere), tocchi in ogni caso libertà e pretese che passano per la relazione, anzi per gli infiniti modi di rapportarsi degli individui ai pubblici poteri. Nei rapporti tipici interprivati — ai quali appartiene il dovere di rispetto della sfera altrui e l'obbligo di ripararne le lesioni — le ragioni dell'individuo, per quanto possa essere cresciuta, storicamente, la consapevolezza del singolo e la sensibilità dell'ambiente sociale (come rispettivamente avviene per l'onore e la reputazione), non chiedono come necessario punto di partenza il « livello » costituzionale della tutela, un livello che fu e rimane proprio dei conflitti coi pubblici poteri ed è naturalmente destinato ad attestarsi su standardizzate valutazioni.

Il favore per il « generale diritto della personalità », secondo una inclinazione suggerita in Germania dalla tipicità dei beni protetti nella disciplina del codice, contro la larghezza della formula costituzionale della libera esplicitazione della persona, non deriva, a sua volta, dalla ricerca di una solida base da apprestare alla tutela civilistica comune all'infinita molteplicità dei casi. È giustificato, piuttosto, dall'avvertita esigenza di una « sfera complessiva giuridicamente tutelata in cui la contiguità dei singoli aspetti è elemento naturalmente congenito ». Ma anche stavolta il « quadro d'insieme », accettabile se proposto in funzione descrittiva, non appare concetto indispensabile, e si direbbe anzi che l'analitica ricognizione dei singoli diritti della personalità (diritto d'autore, immagine, marchio, nome, all'interno delle figure e nelle possibili interferenze dell'uso, dell'appropriazione, della contestazione, con i profili della reputazione e dell'onore) aiuti a ribadire il vecchio, negativo orientamento.

Vi sono nel discorso di Z. rilievi, tra i più interessanti, che dalla relatività e storicità del riconoscimento delle singole espressioni, e dall'influenza esercitata dal progresso tecnologico sulla tutela della personalità (si pensi alla stampa ed alla televisione ed all'impatto immediato del messaggio visivo in confronto allo scritto, al rapporto tra contenuto e forma del comunicare), traggono argomenti di grande significato. Ma ci si accorge che i tratti comuni sono soverchiati dalle necessarie distinzioni, come dall'emergere di nuovi diritti (al diritto all'identità, nell'accezione più nuova e profonda della parola, è dedicato l'ultimo capitolo del libro). Il tratto comune è dato da ciò, che « nella stessa corporalità siano rilevanti gli aspetti di proiezione e di introspezione », vale a dire quel « complesso di attributi essenziali per la vita sociale e intellettuale dell'individuo, senza i quali egli non è (o è altro nella percezione propria ed altrui) » (e qui si colgono le premesse del diritto all'identità, inteso come pretesa a che non siano alterate o distorte scelte passate o attuali del soggetto, di azione e di vita). Ancor meglio si coglie, la duplicità di considerazione che ritro-

va unità nella persona, quando la norma protettiva si riferisce a cose, corpi meccanici o beni immateriali che siano, come l'opera intellettuale, il segno distintivo, il marchio di prodotti: « le qualità che vengono loro attribuite fanno sorgere in capo all'autore o all'imprenditore un preciso interesse a che la sua attività non venga illecitamente disprezzata », un'attività da riguardare entro precisi confini e tuttavia capace di influenzare il giudizio su ambiti più vasti, mentre allo stesso tempo è suscettibile di essere influenzata dal passato del soggetto.

Il « diritto generale della personalità » non dovrebbe invocarsi per rendere più agevole la lettura « aperta » della norma costituzionale sui « diritti fondamentali »: se i due problemi reciprocamente vengono a condizionarsi, può darsi che il primo ne esca rafforzato, ma può accadere che i dubbi circa il senso del « catalogo » finiscano per proiettare la loro ombra sulla unificante nozione di personalità. Ma non è qui la ragione delle perdurante perplessità: si diceva di motivi che possono essere sviluppati proprio da felici intuizioni che il libro contiene, su onore e reputazione e sull'intera materia in cui è iscritta la dispersa tutela del sentimento individuale e dell'apprezzamento collettivo-privato della persona.

Sembra sufficiente fermarsi, in primo luogo, sulle considerazioni relative al credito, al decoro, alla fama, come ad ogni altro termine che — riferito alla persona, alle cose prodotte, od all'attività esplicata (la terminologia richiamata si specifica ed arricchisce ulteriormente se dalle persone fisiche si passa ai gruppi, personificati o di fatto) — s'incontra lungo il cammino dell'attenta ricognizione. Sono di estremo interesse le riflessioni sull'opera dell'ingegno che, « quasi antropomorficamente, acquisisce una propria considerazione sociale suscettibile di accrescersi o diminuire », pur se chiaramente « la considerazione dell'opera si trasfonde in reputazione dell'autore », nella triplice incidenza su lui come persona umana, e poi per la specifica opera, infine nella complessa attività creativa di cui realizza un momento; e sull'attività dell'imprenditore (al di là della inadeguatezza e parzialità del sistema corporativo, ristretto alla visione degli imprenditori e dello Stato, sostanzialmente inerte a fronte del mercato e della competizione), ove si scopre « come il sistema civilistico della reputazione si dispieghi oltre l'essere e l'apparire della persona inglobando non solo il fare ma anche il fatto ».

L'idea dell'*allgemeines Persönlichkeitsrecht*, che in Germania sembra destinata ad attenuare la tensione tra la tipicità dei beni della vita protetti (e degli illeciti che vi corrispondono) e l'emergere di interessi nuovi, presso di noi non solamente manca di quella sollecitazione, che del resto anche nella Repubblica federale va perdendo di intensità e soprattutto del carattere di necessità; conduce altresì ad inserire in un quadro unitario manifestazioni di cui si avverte subito il bisogno di distinguere l'origine e la collocazione (opera intellettuale e concorrenza ne sono, come si è visto, l'esemplare dimostrazione). E intanto rischia di procedere a scelte nominalistiche se di decoro, fa-

ma, credito, e di attributi simili, si avvale solo in via strumentale, con qualche arbitrio costruendo le tessere del mosaico (al quale onore, reputazione, identità personale appartengono) in cui si propone di scoprire l'unitario « generale » della personalità.

Col diritto « generale » sarebbe, d'altra parte, coerente un uso, se non costante almeno abituale, di criteri di « media » valutazione, e dei sentimenti propri della persona e della conseguita considerazione negli ambienti di vita, e parimenti della reazione ai fatti che si assumono lesivi; ed invece, dal libro di Z., raccogliamo l'ammonimento saggio ed esatto a rifuggire da ogni soluzione che appiattisca o pretenda di ordinare il senso individuale, l'apprezzamento dei terzi, la difesa secondo *standards* di una comune sensibilità collettiva, poiché l'essenza di onore e reputazione non può rapportarsi « a valori mediamente accettati e riconosciuti » e deve invece rispondere « a criteri... in larga parte determinati dalla stessa persona titolare del diritto ».

Anche la diversità dell'oggetto della protezione, che si riflette sulla condotta vietata e sulle (prevalenti od esclusive) modalità di tutela, è ragione non trascurabile di esitazione ad ammettere il « generale » diritto della personalità. Si pensi, ancora, al valore della verità, ed ai limiti e a preclusioni che ne discendono, od al discorso sulla riservatezza, dove la verità dei fatti non esclude, ed anzi può aggravare la violazione, perché qui l'*honeste agere* è nella non invasione delle zone di intimità, di silenzio e di solitudine.

Il progetto « politico » di rielaborare la clausola generale sulla responsabilità aquiliana al fine di eliminare ogni discriminazione tra i danni da riparare, in ragione della patrimonialità o meno della perdita subita o delle aspettative deluse, ancora tocca un punto di dissenso. L'inclinazione a cambiare, in verità, è favorita proprio dalla materia in esame e dal lodevole intento di liberare, sempre più largamente, la protezione civilistica dalla soggezione e dal carattere « servente » che presso di noi rivesti e ancora mantiene rispetto alle sanzioni penali.

Rimangono tuttavia, pur se la disciplina dell'illecito sul piano storico ha sempre registrato una innegabile concorrenza ed una trasparente pluralità di funzioni da assolvere (anche dove e quando — ed il primo capitolo ne reca vivace testimonianza, specialmente per il diritto inglese — la varietà delle fonti e delle giurisdizioni, compresa tra esse l'ecclesiastica, in linea astratta tracciava più precisi confini), le riserve su una innovazione (che potrebbe essere ristretta alla sola caduta dell'art. 2059, senza mutare la « clausola » d'apertura del titolo finale del quarto libro) forse meno sconvolgente, sul terreno pratico, di quanto non sia eversiva dei consolidati modelli della responsabilità da delitto.

Si diceva, dopo aver rinunciato qui a riproporre al lettore ragioni e finalità dei due « modelli » di danno presenti nel nostro sistema, e nella ribadita consapevolezza dell'intreccio e del sovrapporsi di funzioni talora antagoniste, e ad un tempo della rinascenza o del concor-

so di motivazioni più antiche, si diceva di una ridotta incidenza, sul piano pratico, della progressiva assimilazione di danno patrimoniale e non patrimoniale, che vuol spingersi sino ad affermare l'indistinta risarcibilità. Si legge in Z., a proposito dell'accertamento del giudice che constata la lesione ed il pregiudizio, « che spesso gran parte del danno arrecato alla reputazione è di natura patrimoniale », poiché la diffusione della notizia lesiva « diminuisce le possibilità del soggetto di intrattenere nuovi rapporti e di sviluppare quelli esistenti », sempre che « la reputazione costituisca una qualità rilevante nell'attività produttiva di reddito del soggetto leso »; dunque, senza precludere un'impossibile prova dei concreti destinatari di una « disseminazione » di notizie che può coprire spazi e tempi di imprecisabili confini, si presumerà « un danno di natura patrimoniale ogni qualvolta l'addebito lesivo riguardi un soggetto che svolge una attività produttrice di reddito e sia stato diffuso in ambienti nei quali la persona lesa svolgeva, o poteva svolgere, le sue attività ».

Si assiste dunque ad un processo di progressiva qualificazione « patrimoniale » dei danni ogni volta che un pregiudizio sia accertato a seguito di un fatto lesivo. Al « processo » rimangono estranei limitati territori, ed in definitiva soltanto per essi la riforma dell'art. 2059 muterebbe il sistema: ma si resta esitanti ad incoraggiarla o a sostenerla se si scorre, nella casistica ricevuta da esperienze più diverse e raccolta dallo scrittore tedesco, l'elenco e la gamma di sentimenti, emozioni, psichiche reazioni da soccorrere con lo *Schmerzensgeld*. La perplessità cresce quando nell'esaltazione del « tempo libero » come « posta » da risarcire se la commissione dell'illecito ne abbia impedito o ridotto il godimento della vittima — si vede indicata una zona insuscettibile di reintegrazione (i paesaggi da ammirare durante la vacanza, il concerto non ascoltato, lo sport non praticato); si rimane incerti, tra il sorriso e l'intima ribellione, ad un « consumismo » che vuol tradurre in danaro ogni umana vicenda e si nasconde dietro raffinate esigenze dello spirito (il lettore troverà abbondante materia nel libro di J. BRINKER, *Die Dogmatik zum Vermögensschadensersatz - Differenzierungsdefizite, Ressourcenverwendungsplane und das Wertproblem*, Berlin, 1982).

Di un altro argomento si è detto che viene evocato nel libro, collegato come è al profilo dei modi, limiti e tendenze della risarcibilità: se possano ammettersi, e se convenga riconoscere ambiti di applicazione di « pene private ». Doveva occuparsene una monografia attenta, alla luce dell'esperienza anglo-americana, alle categorie dei *damages* (*nominal, contemptuous, presumptive, special, exemplary*), che furono il punto di partenza in un sistema che storicamente individuava prima l'azione giudiziale, e quindi i presupposti per esercitarla nel processo, e approda poi all'identificazione dell'interesse protetto. L'opinione di Z., che si fa onestamente carico delle obiezioni mosse alla categoria concettuale, è di non contrarietà al sistema, poiché la funzione reintegratrice non è la sola delle sanzioni civili: « nelle varie combinazioni di retribuzione e soddisfazione, deterrenza e promozio-



ne, riparazione e riequilibrio, presenti in tutti i tipi di sanzioni civili, la pena privata non costituisce una categoria a parte..., bensì una qualifica da attribuire a quelle forme di reazioni in cui sia *prevalente* l'intento punitivo ».

La veduta, che trova positivi riscontri nel sistema (come nella riparazione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa), è ripresentata con la più attendibile delle motivazioni, ma il « ritorno » alla pena privata continua a suscitare il dubbio che la liberazione dalla servitù alla tutela penale addirittura debba risolversi nella funzione punitiva affidata, sia pure occasionalmente, al giudice civile che opera sul danno da risarcire. Che non sia di ostacolo il principio di legalità delle pene è esatto; ma già meno sicuro è il richiamo al divieto di arricchirsi con l'altrui *iactura*, se qui l'autore dell'illecito non vede in concreto accresciuta la propria sfera patrimoniale e se si considera la difficoltà di ricondurre al danno ingiusto l'eventuale arricchimento che dall'illecito all'autore possa derivare, ma senza nesso di corrispettività o derivazione; la materia dei gruppi e delle misure disciplinari si presenta lontana e non può usarsi a mo' di convalida poiché la regola dell'autonomia contrattuale ed il principio maggioritario che l'autonomia negoziale accetta conferiscono impronta di consensualità e di accettazione alle decisioni collegiali che toccano le sfere individuali degli associati.

La tesi centrale del volume, consegnata al più importante dei capitoli (il quarto, costruito su una trama ricchissima di giurisprudenza americana ricostruita nelle varie fasi, attraverso i contrasti segreti ed i dissensi dichiarati, ora appianati ed ora sfociati nel compromesso), è rilevazione di ineccepibile rigore, da accogliere e meditare con gratitudine per l'impegno intelligente con cui è condotta e raggiunta.

Qui è in gioco, come si accennò, il conflitto tra stampa e diritti individuali all'onore ed alla reputazione, sullo sfondo del più ampio scenario che vede il possibile contrasto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della persona (si ricordi la suggestiva idea del nostro eminente costituzionalista, che anche la deformazione della verità o dell'immagine della persona incidono su uno degli aspetti o sulla contemplazione dell'oggetto di quella libertà). La linea di tendenza che per l'impresa accresce l'area della responsabilità oggettiva viene abbandonata quando il fatto lesivo è imputabile ad aziende editoriali, affermandosi allora l'esigenza dell'elemento soggettivo del dolo per configurare l'illecito o per tracciare i limiti della responsabilità, e sulla stessa misura dei danni si fanno rifluire la natura ed i fini — gli interessi pubblici che persegue — dell'impresa di stampa, e le qualità del danneggiato (e allora diventa decisiva la problematica della *public figure*). Si è così aperto, ed i casi *New York Times Co. v. Sullivan* e *Gertz v. Welch Inc.* ne costituiscono decisivi momenti, un nuovo capitolo della storia della libertà e delle garanzie personali contro i privilegi del potere.